DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 6

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresi':

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianita' di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalita';

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per i personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresi', l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7.

Versione in vigore dal 2 gennaio 1996, non più in vigore dal 3 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-funzionalita-delle-segreterie-571-1995/art-6-composizione-e-attribuzione-dei-consigli-di-amministrazione-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it